

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLI, BERNARDINETTI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1963

Inserimento dei rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra nei Consigli direttivi istituiti presso le rappresentanze provinciali dell'O.N.I.G. in virtù del disposto di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e nel Consiglio di amministrazione della stessa Opera nazionale per gli invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto di legge che viene sottoposto al vostro benevolo esame ha principalmente lo scopo di eliminare un grave inconveniente sorto in sede di applicazione della legge 18 marzo 1958, n. 365.

In virtù di tale legge, infatti, i datori di lavoro, siano essi imprenditori privati o le amministrazioni e gli Enti citati nell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ove vi sia la materiale impossibilità di assumere il prescritto numero degli invalidi di guerra, sono tenuti a compensare la differenza verificatasi mediante assunzione di orfani di guerra.

Nella pratica attuazione però il descritto collocamento di risulta, che rappresenta poi l'unica favorevole se pure inadeguata disposizione in vigore per agevolare l'inserimento degli stessi orfani, si è sempre dimostrato pressochè impossibile per difficoltà di ordine pratico nel rilascio del necessario certificato di indisponibilità quando gli stessi organi non sono in grado di corrispondere, in tutto o in parte, alle richieste di personale in-

lido. La necessaria collaborazione tra l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'O.N.I.G. per il fine morale e sociale relativo al collocamento al lavoro degli orfani di guerra non può ulteriormente restare sul piano formale, presentemente in atto nell'ambito della contemporanea partecipazione all'attività assistenziale dell'Opera nazionale orfani di guerra attraverso i propri delegati, ma deve svolgersi sul piano pratico e tangibile, indispensabile, sia per rendere in effetti operante una norma altrimenti inutile perchè inapplicabile, sia per giungere a quella auspicabile fraterna comprensione che deve essere alla base dei rapporti intercorrenti fra benemerite categorie aventi una indiscutibile affinità nel segno del sacrificio.

La richiesta immissione di un delegato della summenzionata Associazione nel Consiglio di amministrazione dell'O.N.I.G. rappresenta poi una conseguenza logica di tale più confacente impostazione dei nuovi diretti ed adeguati rapporti di collaborazione.

Attualmente, infatti, i delegati dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio fanno parte del Consiglio di amministrazione, e tale diretta partecipazione all'attività dell'O.N.I.G. consente ai suddetti Enti di poter praticamente tutelare non soltanto i propri iscritti mutilati ed invalidi per causa di guerra e per servizio, ma anche i familiari di costoro considerati — dopo la loro morte — congiunti di caduti in guerra (legge 10 agosto 1950, n. 648 e legge 3 aprile 1958, n. 474).

Non si può inoltre sorvolare sul fatto che, per gli stessi motivi di ordine morale e pratico già esposti, i rappresentanti dell'O.N.I.G., dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra, e dell'Associazione vittime civili di guerra sono per legge presenti nei Comitati nazionale e provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra, la quale ha competenza legale e assistenziale nei riguardi dei propri tutelati fino al compimento della maggiore età.

Pertanto, essendo evidente che la quasi totalità degli orfani in questione può aspirare al collocamento al lavoro una volta completati i corsi di studio e di qualificazione intrapresi e quindi dopo il 21° anno, quando cioè per legge i medesimi sono rappresentati e assistiti dall'Associazione famiglie caduti e dispersi, non si può ulteriormente disconoscere il diritto di tale Ente a partecipare, attraverso un proprio delegato, all'attività dell'Opera nazionale invalidi di guerra nell'interesse dei propri aderenti.

Riteniamo doveroso, non solo per esigenze sociali ma anche per un profondo senso di giustizia, evitare il persistere di una situazione che crea soltanto malcontento e risentimento fra gli appartenenti a quelle categorie che sono indiscutibilmente le più benemerite del Paese, riparando, con la necessaria urgenza, ad una grave lacuna.

Onorevoli senatori, è con questa prospettiva che viene rivolto a voi il cortese invito di concedere al disegno di legge la vostra adesione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

« *g*) da un orfano di guerra scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ».

Art. 2.

Dopo la lettera *d*) all'articolo 2 della legge 5 maggio 1961, n. 423, è aggiunta la seguente:

« *e*) di un delegato dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ».